REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che fissa il prezzo minimo per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1982/1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali di aiuto per il cotone [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per il cotone non sgranato; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo minimo per il cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 81,59 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce al cotone non sgranato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1428/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità [2].

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalla azienda agricola.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(2) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.